

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Definire l'agenda dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030: un contributo del Comitato economico e sociale europeo»

(parere d'iniziativa)

(2020/C 97/06)

Relatore: **Ioannis VARDAKASTANIS**

Decisione dell'Assemblea plenaria	24.1.2019
Base giuridica	Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno Parere d'iniziativa
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	15.11.2019
Adozione in sessione plenaria	11.12.2019
Sessione plenaria n.	548
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	178/1/2

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) invita la Commissione europea a prendere in seria considerazione, nell'elaborare l'agenda sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030 (in prosieguo semplicemente «l'agenda»), le raccomandazioni e conclusioni che seguono, così da attuare in modo più completo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e onorare gli impegni assunti con l'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), dove il tema della disabilità viene menzionato 11 volte. Il CESE raccomanda in particolare di attuare le misure descritte qui di seguito:

1.2. la presenza di punti di contatto sulla disabilità (PCD) in tutte le direzioni generali e le agenzie della Commissione e in generale in tutte le istituzioni dell'UE, con un PCD centrale presso il segretariato generale della Commissione, visto il carattere trasversale delle questioni legate alla disabilità, e l'istituzione di un comitato sui diritti delle persone con disabilità, costituito dalla rete di questi PCD, incaricato di controllare l'attuazione dell'agenda della Commissione. Dato che nella nuova Commissione vi sarà una commissaria responsabile dell'Uguaglianza, è fondamentale che venga istituito un PCD anche presso la DG Giustizia;

1.3. l'adozione di un meccanismo interistituzionale che coinvolga la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio ⁽¹⁾, nell'ambito del quale i presidenti di queste tre istituzioni si riuniscano all'inizio di ogni mandato. Per agevolare il funzionamento di tale meccanismo, il CESE chiede che sia istituito anche un gruppo di lavoro sulla disabilità presso il Consiglio;

1.4. la messa a disposizione, da parte delle istituzioni dell'Unione, di tutti i mezzi, le risorse umane e il sostegno finanziario necessari affinché il quadro di monitoraggio dell'Unione per la CRPD possa svolgere i suoi compiti conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD;

1.5. l'istituzione di una «commissione europea per l'accesso», incaricata di monitorare l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di accessibilità;

1.6. il riesame, da parte della Commissione europea, di tutte le competenze concorrenti con gli Stati membri attribuite dalla CRPD e dal diritto dell'Unione per stabilire in quali ambiti l'Unione possa lavorare insieme agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Tale decisione dovrebbe essere adottata attraverso l'elaborazione di una «dichiarazione sulle competenze» che riveda la dichiarazione sulle competenze esclusive dell'Unione e attraverso la ratifica del protocollo opzionale della CRPD;

⁽¹⁾ Raccomandazioni del comitato CRPD all'UE del 2015.

1.7. l'integrazione nell'agenda, da parte della Commissione, dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, con proposte specifiche per l'attuazione del principio n. 17 del pilastro sull'inclusione delle persone con disabilità;

1.8. l'adozione di provvedimenti concreti per l'attuazione dell'agenda, tra cui i più urgenti sono: l'adozione di norme legislative per combattere tutte le forme di discriminazione basate sulla disabilità⁽²⁾; una direttiva che armonizzi il riconoscimento della valutazione della disabilità in tutta l'Unione per agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità; misure che garantiscano i diritti delle persone con disabilità alla partecipazione politica a livello dell'Unione e orientamenti indirizzati agli Stati membri tesi ad assicurare gli stessi diritti a livello nazionale; una legislazione vincolante che armonizzi le norme sull'accessibilità per l'ambiente edificato; misure che armonizzino le norme minime in materia di soluzioni appropriate per le persone con disabilità sul luogo di lavoro e stabiliscano orientamenti sulle norme minime per quanto concerne il livello delle prestazioni d'invalidità e l'erogazione di servizi, inclusi il sostegno ad una vita autonoma e, ove possibile, la prestazione di un'assistenza personale negli Stati membri;

1.9. l'integrazione degli aspetti relativi all'uguaglianza nei confronti della disabilità in tutte le politiche economiche, sociali e ambientali dell'Unione, e segnatamente nella strategia per la parità di genere, nella garanzia per i giovani, nel «*new deal*» (nuovo patto) ecologico, nella garanzia per l'infanzia e nel Libro verde sull'invecchiamento che verrà elaborato a breve;

1.10. l'introduzione, concordata tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, di una «garanzia per i diritti delle persone con disabilità», modellata sulla «garanzia per i giovani» e intesa ad ottenere per i disabili posti di lavoro, tirocini, collocamenti professionali e anche un'ulteriore istruzione o formazione;

1.11. un sostegno migliore alle persone con disabilità da parte del bilancio dell'Unione, investendo nella ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie assistive, stanziando fondi per rafforzare l'accessibilità dei programmi Erasmus+ al fine di accrescere la partecipazione delle persone con disabilità, finanziando la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia o della comunità (assistenza di prossimità), nonché il passaggio ad una vita autonoma, unitamente a robusti meccanismi di monitoraggio e di valutazione a livello nazionale, e infine investendo strategicamente le risorse dell'Unione per attuare la CRPD negli Stati membri, segnatamente nei settori in cui l'Unione non dispone di una competenza esclusiva;

1.12. un contributo effettivo dell'agenda alla promozione dei diritti delle persone con disabilità nell'azione esterna dell'Unione;

1.13. il miglioramento (fondamentale nell'economia dell'agenda) della raccolta e della pubblicazione dei dati sulle persone con disabilità nell'ambito delle attività di Eurostat;

1.14. l'inclusione nell'agenda di parametri di riferimento chiari e concreti, come pure di indicatori misurabili, specialmente per le donne e le ragazze con disabilità, le persone con disabilità sia giovani che anziane, nonché i rifugiati, i migranti e le persone LGBTI con disabilità;

1.15. l'esercizio, da parte della Commissione e attraverso il processo del semestre europeo, di pressioni sugli Stati membri affinché elaborino le loro strategie nazionali in materia di disabilità per promuovere l'integrazione nelle politiche del tema dell'uguaglianza nei confronti della disabilità e si occupino dell'attuazione della CRPD nell'ambito dei loro programmi nazionali di riforma;

1.16. l'inclusione nell'agenda di misure di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità sanciti dalla CRPD;

⁽²⁾ A norma dell'articolo 1 della CRPD, per «persone con disabilità» si intendono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

1.17. la forte considerazione, nelle discussioni svolte nell'ambito del dialogo sociale, a livello dell'Unione e nazionale, e della negoziazione dei contratti collettivi tra le parti sociali, dei diritti delle persone con disabilità e dell'attuazione della CRPD, con la piena consultazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e con la loro partecipazione;

1.18. la garanzia del pieno e attivo coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle altre organizzazioni della società civile nell'elaborazione, nell'attuazione e nella governance dell'agenda.

2. Introduzione

2.1. Il CESE sottolinea che, in quanto strategia che sarà elaborata e attuata in un contesto in cui l'Unione e tutti gli Stati membri hanno sottoscritto e ratificato la CRPD, l'agenda dovrebbe rappresentare uno strumento idoneo per trattare l'intera materia che rientra nell'ambito di applicazione della CRPD.

2.2. A differenza dell'attuale strategia sulla disabilità, l'agenda 2020-2030 dovrebbe tener conto anche del legame inscindibile tra obblighi ai sensi della CRPD e impegni assunti in relazione agli OSS e al pilastro europeo dei diritti sociali. Il CESE, pertanto, propone di ribattezzare l'agenda «l'agenda europea sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030».

2.3. Alla luce del riesame dell'attuazione della CRPD da parte dell'Unione europea, effettuato nel 2015 dal comitato CRPD, il CESE sottolinea la necessità che la nuova agenda sia strutturata altresì intorno alle osservazioni conclusive e a una serie di raccomandazioni.

2.4. La nuova agenda dovrebbe essere basata su un riesame trasversale e completo di tutte le politiche e normative dell'Unione, e dovrebbe essere coerente con le altre iniziative e strategie dell'Unione onde garantire la piena armonizzazione con la CRPD. Essa dovrà inoltre riflettere l'approccio alle disabilità basato sui diritti umani e integrare gli ultimi sviluppi in materia di diritti sociali e digitali.

2.5. Considerata la vulnerabilità di taluni gruppi di persone con disabilità, tutti gli ambiti della nuova agenda dovrebbero dedicare particolare attenzione alle donne e ai minori con disabilità, alle persone con disabilità sia giovani che anziane, ai rifugiati e ai migranti con disabilità, alle persone LGBTI con disabilità e alle persone con disabilità senza-dimora.

3. Principi dell'agenda europea sui diritti delle persone con disabilità

3.1. In linea con i principi generali enunciati all'articolo 3 della CRPD, il CESE ritiene che la nuova agenda dovrebbe integrare in modo trasversale il tema della disabilità in tutte le politiche e le normative dell'Unione che incidono sulla vita delle persone con disabilità. L'agenda deve promuovere i principi di non discriminazione, accessibilità, partecipazione e inclusione, pari opportunità, parità di genere, rispetto della dignità intrinseca e dell'autonomia individuale, accettazione delle persone con disabilità quale componente della diversità umana e dell'umanità stessa, come pure il riconoscimento delle capacità in evoluzione delle persone con disabilità e del loro diritto a mantenere una propria identità.

4. Portata dell'agenda europea sui diritti delle persone con disabilità

4.1. *Combattere la discriminazione e le disuguaglianze* ⁽³⁾

4.1.1. Metà dei cittadini europei ritiene che la discriminazione basata sulla disabilità sia un fenomeno diffuso nell'Unione, e tale percentuale è in crescita ⁽⁴⁾. Il CESE raccomanda in particolare di attuare le misure descritte qui di seguito.

4.1.2. Le istituzioni dell'Unione devono prendere misure concrete per l'adozione di una direttiva antidiscriminazione orizzontale (sulla disabilità) che tuteli le persone con disabilità dalla discriminazione in tutti gli ambiti della loro vita. Questa nuova direttiva deve riconoscere il diniego di una soluzione appropriata in un qualsiasi ambito della vita come una forma di discriminazione basata sulla disabilità, e riconoscere anche altre forme di discriminazione come la discriminazione per associazione e la discriminazione multipla («ordinaria» e additiva) e intersezionale.

⁽³⁾ Articoli 1, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽⁴⁾ Eurobarometro speciale 437. Disponibile online all'indirizzo https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG.

4.1.3. Le istituzioni dell'Unione devono accelerare l'adozione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), e adottare inoltre provvedimenti concreti per prevenire, combattere e sanzionare la violenza di genere.

4.1.3.1. Tutte le istituzioni dell'Unione, nella loro veste di datori di lavoro pubblici, devono garantire l'accessibilità, ad esempio garantendo la disponibilità di siti intranet ed Internet accessibili, adottando, in materia di risorse umane, politiche e procedure volte a incrementare la presenza di personale con disabilità e assicurando l'inclusività delle scuole europee.

4.1.3.2. Le istituzioni dell'Unione devono garantire le misure necessarie a porre rimedio alla mancanza di pari opportunità per le persone con disabilità attingendo ai fondi europei. Occorrerebbe inoltre dedicare maggiore attenzione alle persone vittime di discriminazione multipla o intersezionale a causa della nazionalità, dell'età, della razza o dell'origine etnica, del genere, della religione o del credo, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale.

4.1.3.3. Come già raccomandato in passato dal CESE, l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ recante disposizioni comuni (RDC), ossia quello per il periodo 2014-2020, dev'essere inserito nel nuovo RDC (ossia quello proposto per il periodo 2021-2027), e tale principio dev'essere direttamente sancito nel testo principale del regolamento, anch'esso attualmente allo stadio di proposta, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Inoltre, l'accessibilità alle persone con disabilità dovrebbe diventare una condizione indispensabile affinché i programmi possano beneficiare dei fondi UE.

4.1.3.4. Le istituzioni dell'Unione devono integrare in modo trasversale le questioni inerenti all'uguaglianza nei confronti della disabilità in tutte le politiche economiche, sociali e ambientali dell'Unione, e segnatamente nella strategia per la parità di genere, nella garanzia per i giovani, nel «*new deal*» (nuovo patto) ecologico, nella garanzia per l'infanzia e nel Libro verde sull'invecchiamento che verrà elaborato a breve.

4.1.3.5. La Commissione deve promuovere la conformità delle legislazioni degli Stati membri in materia di capacità di agire alla CRPD sui diritti delle persone con disabilità⁽⁶⁾, e favorire lo scambio di competenze tra i paesi dell'Unione.

4.2. *Garantire la piena partecipazione e la libera circolazione*

4.2.1. Le persone con disabilità ancora non riescono a esercitare il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione a causa dell'assenza di un riconoscimento armonizzato della valutazione della disabilità e dell'incapacità di trasferire il diritto ai servizi di sostegno e ai sussidi quando si spostano in un altro Stato membro. A ostacolare la partecipazione delle persone con disabilità alla società sono anche il protrarsi dell'istituzionalizzazione, la mancanza di investimenti in servizi di prossimità e la generale inaccessibilità dei servizi tradizionali. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.2.2. La Commissione deve proporre una direttiva che armonizzi il riconoscimento della valutazione della disabilità per le persone che si spostano da uno Stato membro all'altro. Con l'adozione di una tale direttiva, le istituzioni dell'Unione devono garantire il diritto delle persone con disabilità alla libera circolazione, assicurando la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale in base a diversi scenari: lo Stato membro di provenienza della persona con disabilità assicura l'erogazione senza soluzione di continuità delle prestazioni, oppure queste sono versate dal nuovo Stato membro di residenza, o ancora è garantita una graduale transizione tra i due regimi. È necessario garantire anche i diritti equivalenti e l'ammissibilità ai servizi per le persone con disabilità che si trasferiscono in un altro Stato membro. Ciò deve avvenire in modo coordinato al fine di facilitare un'agevole e rapida trasferibilità di tali diritti⁽⁷⁾, compreso quello all'assistenza personale.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁶⁾ Osservazione generale n. 1 (2014) del comitato CRPD sul pari riconoscimento dinanzi alla legge.

⁽⁷⁾ Raccomandazioni del comitato CRPD, articolo 18.

4.2.2.1. Le istituzioni dell'Unione devono assicurarsi che i fondi dell'Unione non siano mai utilizzati per perpetuare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità ⁽⁸⁾ e siano invece attivamente investiti in servizi di assistenza di prossimità e nell'ambito delle famiglie. È di fondamentale importanza che i giovani partecipanti alle attività del Corpo di solidarietà dell'Unione non vengano assegnati a strutture di assistenza istituzionale che perpetuino la segregazione delle persone con disabilità. Si dovrebbe anche investire nella formazione dei lavoratori impiegati attualmente presso strutture di assistenza istituzionale per riqualificarli in modo che possano offrire alle persone con disabilità un'assistenza di prossimità, rispettosa dei principi della CRPD e concepita in collaborazione con i loro assistiti. La Commissione dovrebbe anche organizzare vaste azioni di sensibilizzazione sui danni che l'istituzionalizzazione infligge alle persone con disabilità, al fine di incentivare gli Stati membri a preferire alternative di assistenza di prossimità.

4.2.2.2. Le istituzioni dell'Unione devono dare priorità all'accesso alla cultura e alle attività ricreative attraverso il ricorso ai fondi europei, in particolare promuovendo e formalizzando l'introduzione della tessera europea d'invalidità in tutti gli Stati membri, con il sostegno dei fondi dell'Unione.

4.2.2.3. Nel dialogare con i cittadini europei le istituzioni dell'Unione devono garantire, se richiesta, la disponibilità di comunicazioni nella lingua dei segni, di testi in alfabeto Braille e di testi di facile lettura.

4.2.2.4. Le istituzioni dell'Unione devono adottare iniziative strategiche finalizzate alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la partecipazione politica delle persone con disabilità e che privano queste ultime dei loro diritti di voto e di eleggibilità, soprattutto le persone con disabilità intellettive e con problemi di salute mentale, che sono particolarmente discriminate. La Commissione deve inoltre garantire la piena accessibilità delle procedure elettorali. A tal fine, la Commissione dovrebbe sforzarsi di far sì che tutti gli Stati membri assicurino la partecipazione politica dei cittadini con disabilità alle rispettive procedure elettorali nazionali, regionali e locali.

4.2.2.5. Le istituzioni dell'Unione devono adottare misure adeguate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai Trattati e dalla legislazione dell'Unione, promuovere interventi non coercitivi e sostenere il processo decisionale in relazione a queste persone, nonché garantire la libertà e la sicurezza di ciascuna di esse.

4.2.2.6. Le istituzioni dell'Unione devono promuovere il coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative (comprese quelle che si occupano di minori con disabilità) in tutti i processi decisionali, sia a livello nazionale che dell'Unione, e finanziare lo sviluppo delle capacità di tali organizzazioni. La Commissione e gli altri organismi dell'Unione dovrebbero altresì provvedere affinché le persone con disabilità possano partecipare agevolmente alle consultazioni pubbliche.

4.3. Realizzare l'accesso in tutti i contesti

4.3.1. Gli spazi pubblici, gli edifici, i trasporti e le tecnologie inaccessibili non solo impediscono ancora a troppe persone con disabilità di svolgere un ruolo attivo nella società, ma rappresentano anche una minaccia per la loro incolumità. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.3.1.1. La Commissione deve adottare iniziative concrete per istituire una commissione europea per l'accesso, sul modello di quella statunitense (US Access Board), che monitori l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di accessibilità, nonché per facilitare l'elaborazione di norme e orientamenti al riguardo, lo scambio delle buone pratiche e una partecipazione significativa delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'accessibilità.

4.3.2. Le stesse istituzioni dell'Unione devono adoperarsi per conseguire i più alti standard di accessibilità per quanto riguarda le infrastrutture fisiche, i servizi e il contesto digitale, nonché garantire la piena accessibilità per le persone con disabilità in relazione a tutti i siti web e ai moduli di contatto delle amministrazioni dell'Unione.

4.3.2.1. Le istituzioni dell'Unione devono avvalersi degli strumenti legislativi e di altro tipo, come la normazione, per colmare le lacune lasciate dall'Atto europeo sull'accessibilità, così da armonizzare le norme minime in materia riguardo a tutti gli aspetti dell'ambiente edificato ⁽⁹⁾, sia nelle zone urbane che in quelle rurali, e da non trascurare le disposizioni a favore delle persone con disabilità intellettive e/o psicosociali.

⁽⁸⁾ Articolo 19 e osservazione generale n. 5 della CRPD.

⁽⁹⁾ CRPD, articoli 9 e 20.

4.3.2.2. La Commissione deve rivedere, ampliare e rafforzare i diritti dei passeggeri con disabilità, ad esempio pubblicando una nuova proposta legislativa sul trasporto multimodale, rivedendo il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ oggi esistente in materia di diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo, nonché, a seconda dei casi, eliminando, armonizzando e definendo nei dettagli i casi di «negato imbarco» e migliorando altri regolamenti in vigore.

4.3.2.3. Le istituzioni dell'Unione devono assumere una posizione ferma e risoluta sull'abolizione dei periodi di notifica preventiva cui attenersi per ottenere assistenza ferroviaria nel nuovo regolamento UE relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

4.3.2.4. La Commissione deve rafforzare ulteriormente l'accessibilità ferroviaria per le persone con disabilità ⁽¹¹⁾ provvedendo affinché gli Stati membri garantiscano l'accessibilità di tutte le banchine ferroviarie e facilitino l'accesso alle carrozze dei treni, non soltanto nelle infrastrutture di nuova costruzione ma anche adeguando le infrastrutture esistenti.

4.3.2.5. La Commissione deve fornire agli Stati membri orientamenti sulle modalità di attuazione, relativamente alla disabilità, delle direttive dell'Unione sulle norme minime comuni in materia di diritti procedurali delle vittime di reato o delle persone indagate o imputate di un reato ⁽¹²⁾, anche per quanto riguarda la formazione sui diritti delle persone con disabilità destinata ai soggetti coinvolti in relazione all'accesso alla giustizia. Le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità dovrebbero essere considerate alla stregua di soggetti collaboratori e possedere uno status specifico che le legittimi ad agire, intervenire o resistere in giudizio.

4.3.2.6. La Commissione deve assicurarsi che la garanzia dell'accessibilità sia un criterio di ammissibilità per l'accesso ai fondi dell'Unione ⁽¹³⁾.

4.3.2.7. La Commissione deve investire nella ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi dispositivi di assistenza per le persone con disabilità.

4.3.2.8. L'accessibilità va considerata un criterio parallelo a quello della sostenibilità, ad esempio nel settore delle costruzioni e dei trasporti, nonché come una condizione imprescindibile per realizzare un'Europa più verde per tutti.

4.3.2.9. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a migliorare l'accessibilità dell'ambiente edificato nuovo e di quello già esistente, specialmente per quanto riguarda l'edilizia residenziale, nonché a migliorare la formazione del personale sull'assistenza all'accesso a tutte le reti di trasporto.

4.3.2.10. La Commissione deve sostenere gli Stati membri per fare in modo che le persone con disabilità abbiano accesso ai dispositivi, alle tecnologie e ai servizi di assistenza e che ricevano un aiuto per potersi permettere, indipendentemente dallo Stato membro dell'Unione in cui essi sono disponibili.

4.3.2.11. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a garantire che gli appalti pubblici assicurino l'accesso delle persone con disabilità in quanto cittadini, beneficiari e funzionari pubblici.

4.3.2.12. La Commissione deve fornire agli Stati membri il sostegno necessario per recepire in maniera corretta e tempestiva la direttiva sull'accessibilità del web.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

⁽¹¹⁾ In occasione della prossima revisione del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

⁽¹²⁾ CRPD, articolo 13.

⁽¹³⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83

4.4. *Promuovere un'occupazione e una formazione professionale di qualità*

4.4.1. Il tasso di occupazione delle persone con disabilità resta estremamente basso rispetto a quello delle persone senza disabilità, attestandosi al 48,1 % contro il 73,9 %. Il tasso di occupazione delle donne con disabilità è ancora più esiguo ⁽¹⁴⁾. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.4.2. La Commissione deve proporre misure che armonizzino in tutta l'Unione gli obblighi che incombono ai datori di lavoro nonché il sostegno che le amministrazioni pubbliche devono a loro volta fornire a questi ultimi, al fine di garantire soluzioni appropriate per i lavoratori con disabilità ⁽¹⁵⁾.

4.4.3. Le istituzioni dell'Unione devono diventare datori di lavoro esemplari in relazione all'occupazione delle persone con disabilità, incrementando la loro quota di lavoratori con disabilità nei propri ranghi e, in generale, nella funzione pubblica europea.

4.4.3.1. La Commissione deve esaminare l'efficacia del sistema di quote utilizzato in molti Stati membri per promuovere l'occupazione delle persone con disabilità, così da promuovere le buone pratiche e, eventualmente, introdurre tale sistema per la funzione pubblica europea.

4.4.3.2. Le istituzioni dell'Unione devono attivarsi per investire fondi europei in iniziative per la formazione, l'occupazione e la mobilità professionale delle persone con disabilità, compreso il sostegno all'imprenditoria sociale e alle imprese dell'economia sociale, promuovendo qualsiasi tipo di occupazione inclusiva in linea con la CRPD, e con una particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai migranti, ai rifugiati e ai lavoratori anziani con disabilità ⁽¹⁶⁾. È inoltre opportuno adoperarsi per aiutare le persone con disabilità a esercitare una scelta in ambito lavorativo e investire nelle politiche in materia di riqualificazione professionale, stabilità dell'impiego, avanzamento professionale e rientro al lavoro, con un'attenzione specifica allo sviluppo di competenze per le professioni emergenti.

4.4.3.3. Le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione devono concordare l'istituzione di una «garanzia per i diritti delle persone con disabilità», modellata sulla «garanzia per i giovani» e intesa a ottenere per i disabili posti di lavoro, tirocini, collocamenti professionali e anche un'ulteriore istruzione o formazione. Un'iniziativa per l'occupazione dei disabili dovrebbe stanziare risorse finanziarie ad hoc per il raggiungimento di questo obiettivo.

4.4.3.4. La Commissione deve dare agli Stati membri il sostegno necessario a garantire la piena attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, così da permettere ai genitori di persone con disabilità di usufruire di aspettative e/o congedi speciali adeguati e di modalità di lavoro flessibili. Non solo, ma la Commissione deve insistere affinché anche le persone con disabilità abbiano diritto di usufruire della medesima flessibilità.

4.4.3.5. Il semestre europeo e la legislazione pertinente devono essere utilizzati come strumenti per garantire che i lavoratori con disabilità ricevano un salario appropriato e/o concordato equiparabile a quello dei dipendenti senza disabilità, e in ogni caso mai inferiore al salario minimo. La Commissione dovrebbe attingere ai fondi dell'Unione per rivedere le buone pratiche e la legislazione del lavoro sul reinserimento e la riqualificazione professionale dei lavoratori dopo lunghi periodi di congedo per malattia, inclusi coloro che potrebbero aver acquisito una disabilità.

4.4.3.6. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a ridurre il rischio legato al passaggio al mercato del lavoro, offrendo prestazioni di invalidità e sistemi di sussidio più flessibili onde evitare la perdita di reti di sicurezza contro la povertà e incentivare l'occupazione.

4.4.3.7. La Commissione deve spronare gli Stati membri ad assistere meglio i datori di lavoro nell'ottenere informazioni sulle tecnologie assistive e finanziamenti per adottarle, come pure nel rendere i luoghi di lavoro più accessibili e l'orario di lavoro più flessibile in funzione delle esigenze individuali. In particolare, la Commissione dovrebbe sostenere la ricerca finalizzata a motivare sul piano economico la realizzazione di luoghi di lavoro inclusivi per le persone con disabilità.

⁽¹⁴⁾ <https://www.disability-europe.net/theme/employment>.

⁽¹⁵⁾ CRPD, articoli 5 e 27.

⁽¹⁶⁾ CRPD, articolo 27.

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

4.4.3.8. La Commissione deve fornire agli Stati membri il sostegno necessario a garantire la piena attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio⁽¹⁸⁾, che vieta la discriminazione sul lavoro. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere ad adottare il progetto di direttiva orizzontale sulla non discriminazione in materia di accesso ai beni e servizi, dato che la discriminazione in questo campo può dar luogo a un'ulteriore discriminazione sul mercato del lavoro.

4.4.3.9. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a integrare le politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese e di disabilità, così da includere la disabilità nelle politiche aziendali sul lavoro. La Commissione dovrebbe altresì aiutare gli Stati membri a promuovere gli aspetti della disabilità e dell'accessibilità nelle informazioni non finanziarie fornite dalle imprese.

4.4.3.10. La Commissione deve inoltre sostenere i diritti delle persone con disabilità in tutta l'Unione europea affinché queste possano esercitare i loro diritti sindacali e del lavoro su un piano di parità con gli altri lavoratori. Questo dovrebbe avvenire in collaborazione con le parti sociali. In particolare, il processo europeo per l'elaborazione di «carte della diversità» dovrebbe riservare una maggiore attenzione alla promozione di forze lavoro diversamente abili.

4.4.3.11. Le parti sociali devono tenere conto, nella conduzione del dialogo sociale a livello UE e nella conclusione di accordi collettivi, dell'attuazione della CRPD e dei diritti dei lavoratori autonomi e dipendenti con disabilità, in consultazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità a livello unionale.

4.5. *Garantire un'istruzione e un apprendimento permanente inclusivi e di qualità*

4.5.1. L'accesso delle persone con disabilità al sistema scolastico generale rimane difficile, e spesso ciò si traduce in contesti didattici segregati. Nell'Unione, la probabilità che le persone con disabilità abbandonino prematuramente la scuola è mediamente più elevata del 13 % rispetto a quella dei loro coetanei non disabili, mentre la probabilità che le persone con disabilità accedano all'istruzione superiore è inferiore del 14 %⁽¹⁹⁾. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.5.2. Le istituzioni dell'Unione devono investire fondi europei in contesti di apprendimento, iniziative per la prima infanzia, programmi di apprendimento permanente e programmi di formazione inclusivi onde agevolare il passaggio dall'istruzione all'occupazione per le persone con disabilità. Inoltre, occorrerebbe anche agevolare la mobilità professionale di queste persone.

4.5.2.1. Le istituzioni dell'Unione devono intraprendere azioni specifiche per garantire l'inclusività dei bambini e dei giovani con disabilità nel loro sistema di scuole europee per i figli dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione.

4.5.2.2. La Commissione deve adottare misure concrete per accrescere la partecipazione delle persone con disabilità all'istruzione superiore, fornendo assistenza per rispondere alle loro esigenze e aiutarle a sostenere i relativi costi durante il percorso di studio o di formazione.

4.5.2.3. La Commissione deve adottare misure volte a rafforzare l'accessibilità dei programmi Erasmus+ e ad accrescere la partecipazione delle persone con disabilità, fornendo assistenza per rispondere alle loro esigenze e aiutarle a sostenere i relativi costi durante il percorso di studio o di formazione all'estero.

4.5.2.4. La Commissione deve fornire agli Stati membri il sostegno necessario per formare il personale del sistema scolastico generale e sostenere la formazione degli assistenti di classe specializzati in disabilità («insegnanti di sostegno»), così da favorire l'inclusione dei minori con disabilità nelle scuole ordinarie. Questa formazione dovrebbe essere incentrata anche sulle possibilità di utilizzo delle tecnologie assistive per un migliore inserimento scolastico degli alunni con disabilità. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione a creare buone condizioni di lavoro nelle classi, anche facendo sì che esse siano formate da un numero inferiore di alunni.

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

⁽¹⁹⁾ ANED, sulla base dei dati Eurostat 2016, persone con e senza disabilità (età: 30-34 anni), differenza in punti percentuali.

4.6. *Combattere la precarietà, la povertà e l'esclusione sociale*

4.6.1. Le persone con disabilità nell'Unione hanno in media il 9 % di probabilità in più di dover far fronte a povertà ed esclusione sociale rispetto alle persone senza disabilità⁽²⁰⁾. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.6.1.1. Le istituzioni dell'Unione devono provvedere affinché la nuova agenda includa azioni specifiche per promuovere un sistema di protezione sociale inclusivo, e la Commissione deve fornire agli Stati membri orientamenti relativi a una base minima di protezione sociale per le persone con disabilità e i rispettivi prestatori di assistenza che garantisca loro un tenore di vita adeguato⁽²¹⁾. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone con disabilità, e in particolare quelle che hanno acquisito una disabilità durante il loro percorso professionale e che dispongono di periodi contributivi più brevi ai fini dell'assicurazione pensionistica, siano coperte da regimi di protezione sociale adeguati sia prima che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile.

4.6.1.2. La Commissione deve fornire orientamenti sulle riforme dei regimi di prestazioni di invalidità per sostenere i costi aggiuntivi dei dispositivi per le persone con disabilità, delle tecnologie assistive, dell'alloggio, dei trasporti ecc. La Commissione dovrebbe altresì spronare gli Stati membri a essere più flessibili, consentendo alle persone con disabilità di mantenere i sussidi di invalidità anche quando entrano nel mercato del lavoro, così da compensare le uscite sproporzionate, ridurre il rischio di povertà lavorativa e incentivare l'occupazione.

4.6.1.3. La Commissione deve altresì fornire orientamenti agli Stati membri sulle procedure per la valutazione della disabilità, onde assicurarsi che non venga trascurata la condizione delle persone con malattie rare o molteplici disabilità. La Commissione deve inoltre dissuadere con forza gli Stati membri, attraverso il processo del semestre europeo, dal ridurre le prestazioni di invalidità per i loro cittadini e aggravare così il rischio di povertà ed esclusione sociale. La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a verificare l'equità delle prestazioni di invalidità lungo tutto l'arco della vita dei beneficiari, onde garantire che sia le persone con disabilità divenute anziane sia le persone che in tarda età hanno acquisito una disabilità non perdano il diritto di beneficiare di tali prestazioni.

4.6.1.4. Il quadro di valutazione della situazione sociale deve essere adattato in maniera da includere rilevazioni specifiche relative alle persone con disabilità, affinché questi dati vadano ad integrare i collegamenti sempre più stretti tra il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali.

4.6.1.5. La Commissione deve fornire agli Stati membri il sostegno necessario per aiutarli ad attuare correttamente la raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza sociale per i contratti di lavoro atipici e a garantire che nessuna persona con disabilità, quale che sia il suo status lavorativo, si veda negare il diritto a un'adeguata copertura sanitaria e ad altre prestazioni.

4.6.1.6. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a promuovere l'accesso delle persone con disabilità all'assistenza sanitaria su un piede di parità con le altre⁽²²⁾.

4.6.2. La Commissione deve provvedere affinché le persone con disabilità che sono state, sono e saranno impiegate nella funzione pubblica europea, o i familiari a carico portatori di una disabilità, beneficino di un'assicurazione sanitaria completa che possa garantire loro le cure mediche e la qualità di vita migliori possibili.

4.7. *Fare dell'Unione europea un leader mondiale nel «non lasciare indietro nessuno» anche oltre i suoi confini*

4.7.1. L'Unione europea è il maggior donatore di aiuti allo sviluppo del mondo. Essa ed i suoi Stati membri dovrebbero, in quanto parti della CRPD, promuovere nella loro azione esterna i diritti delle persone con disabilità. Il CESE esorta pertanto ad attuare le misure descritte qui di seguito.

4.7.2. Le istituzioni dell'Unione devono provvedere affinché tutte le azioni finanziate dall'Unione nei paesi terzi siano conformi ai principi generali sanciti dalla CRPD e descritti al punto 3.1.

⁽²⁰⁾ EU-SILC (statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita nell'UE) 2016.

⁽²¹⁾ CRPD, articolo 28.

⁽²²⁾ Raccomandazioni del comitato CRPD, paragrafo 63.

4.7.2.1. Le istituzioni dell'Unione devono adottare misure per assicurarsi che i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione europea dimostrino di poter vantare un livello di protezione dei diritti delle persone con disabilità pari a quello degli Stati membri dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì provvedere a che gli strumenti finanziari di assistenza preadesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione.

4.7.2.2. La Commissione deve fare opera di sensibilizzazione in merito alla CRPD e alle esigenze delle persone con disabilità, compresa l'accessibilità, nel campo degli aiuti umanitari e di emergenza, e in merito ai temi della disabilità nelle delegazioni dell'Unione.

4.7.2.3. Le istituzioni dell'Unione devono garantire che venga dato un seguito adeguato al «consenso europeo in materia di sviluppo» e sostenere l'inclusione degli indicatori sulla disabilità elaborati dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE nei programmi, nei progetti e nelle attività di cooperazione che l'Unione realizza in tutto il mondo.

4.7.2.4. Le istituzioni dell'Unione devono garantire il rispetto dei diritti e un sostegno adeguato alle persone con disabilità che arrivano nell'Unione come richiedenti asilo o rifugiati, o alle persone che sono diventate disabili durante la fuga dal loro paese.

4.7.2.5. La Commissione deve aiutare gli Stati membri ad affrontare le questioni legate alla disabilità nel dialogare con i paesi terzi. La Commissione dovrebbe inoltre adoperarsi per promuovere il consenso e l'impegno sui temi della disabilità nei consessi internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, OCSE).

4.7.2.6. La Commissione deve aiutare gli Stati membri a garantire, in vista della Brexit, che i cittadini dell'Unione europea che attualmente risiedono nel Regno Unito, e i cittadini britannici che oggi risiedono in Stati membri dell'Unione, continuino a beneficiare dell'assistenza attualmente erogata dai rispettivi paesi di origine.

5. Governance, attuazione e monitoraggio

5.1. Tenendo conto delle osservazioni conclusive indirizzate dal comitato CRPD all'Unione europea, il CESE raccomanda fortemente di istituire punti di contatto sulla disabilità (PCD) in ogni istituzione, agenzia e organismo dell'Unione, e in particolare presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, il servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato delle regioni ecc., nonché nelle agenzie quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Dovrebbero inoltre essere istituiti PCD in tutte le direzioni generali della stessa Commissione europea. Dato il carattere trasversale dei temi inerenti alla disabilità, il PCD centrale dovrebbe essere stabilito presso il segretariato generale della Commissione europea. Ciò si renderà necessario affinché le istituzioni dell'Unione possano monitorare l'attuazione sia della CRPD che della nuova agenda. Il CESE, dando l'esempio, si è dotato di un suo PCD e di un gruppo di studio sui diritti delle persone con disabilità, supportato sul piano amministrativo dalla segreteria della sezione Occupazione, affari sociali, cittadinanza (sezione SOC). Il CESE esorta altresì ad attuare le misure descritte qui di seguito.

5.2. Dato che nella nuova Commissione vi sarà una commissaria responsabile dell'Uguaglianza, deve essere istituito un PCD anche presso la DG Giustizia con il compito di assistere la nuova commissaria nell'esercizio di tale mandato: è, questa, una misura di capitale importanza.

5.3. L'attuale gruppo di alto livello sulla disabilità dev'essere sostituito da un «comitato sui diritti delle persone con disabilità» che funga da piattaforma per l'organizzazione di riunioni periodiche di tutti i PCD presenti nelle diverse direzioni, istituzioni e agenzie nonché nei vari Stati membri. Questo comitato dovrebbe avere il diritto e il compito di monitorare l'attuazione dell'agenda a livello dell'Unione e degli Stati membri, nonché di formulare raccomandazioni rivolte alla Commissione e ai governi nazionali.

5.4. La Commissione deve riesaminare le competenze concorrenti con gli Stati membri attribuite dalla CRPD e dal diritto dell'Unione al fine di stabilire in quali ambiti l'Unione possa lavorare insieme agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Tale conclusione dovrebbe essere formulata attraverso l'elaborazione di una «dichiarazione sulle competenze».

5.5. Occorre prevedere un meccanismo interistituzionale che coinvolga la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio⁽²³⁾. I presidenti di queste tre istituzioni dovrebbero cioè riunirsi all'inizio di ogni mandato, per dare prova del loro impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità. Per agevolare il funzionamento di tale meccanismo, deve essere istituito un gruppo di lavoro sulla disabilità in seno al Consiglio.

5.6. Le istituzioni dell'Unione devono includere nell'agenda parametri di riferimento chiari, concreti e specifici e indicatori misurabili, per monitorare le carenze nell'attuazione e misurare efficacemente i progressi compiuti.

5.7. La Commissione deve garantire la pianificazione di meccanismi di monitoraggio efficaci al momento della definizione delle proposte legislative e delle iniziative, nonché l'assegnazione di risorse e dotazioni di bilancio sufficienti a tale scopo. L'agenda dovrebbe includere un impegno chiaro a favore dei finanziamenti, con un'indicazione degli importi da destinare ai meccanismi di monitoraggio.

5.8. La Commissione deve dotare il quadro dell'Unione relativo alla CRPD di risorse adeguate al fine di garantirne l'indipendenza e l'adeguato funzionamento.

5.9. Le istituzioni dell'Unione devono coinvolgere in modo attivo e completo le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e le altre organizzazioni della società civile nell'elaborazione, nell'attuazione e nella governance dell'agenda 2020-2030⁽²⁴⁾. Le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, inoltre, dovrebbero essere regolarmente consultate e coinvolte nell'elaborazione, nell'adozione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle leggi, delle politiche e dei programmi che derivano da tale agenda, nonché avere accesso a risorse che le aiutino a prendervi parte in maniera significativa. I processi di consultazione dovrebbero inoltre essere comprensibili e pienamente accessibili alle persone con disabilità.

5.10. La Commissione deve adottare misure adeguate per fare in modo che Eurostat, in collaborazione con le autorità statistiche nazionali e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, metta a punto un sistema di indicatori basato sui diritti umani e un sistema di raccolta di dati completi e comparabili sull'uguaglianza nei confronti della disabilità relativamente alla situazione delle persone con disabilità nell'Unione, e pubblici inoltre analisi più pertinenti e basate su dati disaggregati sul tema della disabilità. Queste raccolte dati e queste analisi dovrebbero tener conto dell'intersezionalità delle tematiche e delle esperienze delle persone con disabilità, come quelle riconducibili al genere, all'età, alla condizione di rifugiato, richiedente asilo o migrante o all'appartenenza a una minoranza etnica, nonché dei diversi tipi di disabilità e del modo in cui questi si ripercuotono sul benessere e sui risultati conseguiti⁽²⁵⁾. Inoltre, occorre raccogliere dati anche sul numero delle persone con disabilità ospitati in istituti specializzati e dei minori con disabilità che non vivono nelle loro famiglie.

5.11. La Commissione, attraverso il processo del semestre europeo, deve esercitare pressioni sugli Stati membri affinché elaborino le loro strategie nazionali in materia di disabilità e si occupino dell'attuazione della CRPD nell'ambito dei loro programmi nazionali di riforma.

5.12. La Commissione deve mettere a disposizione del quadro di monitoraggio dell'Unione per la CRPD tutti i mezzi, le risorse umane e il sostegno finanziario necessari affinché esso possa svolgere i suoi compiti conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD.

6. Comunicazione e divulgazione⁽²⁶⁾

6.1. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero fare opera di sensibilizzazione riguardo agli ostacoli che ancora incontrano le persone con disabilità, allo scopo di eliminare gli stereotipi e di lavorare con i governi nazionali e regionali per garantire che tali informazioni giungano ai responsabili decisionali e ad altri soggetti interessati a tutti i livelli. La Commissione dovrebbe sostenere le attività delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle organizzazioni non governative a livello UE attive in questo campo.

6.2. La Commissione dovrebbe organizzare campagne e corsi di formazione per fare opera di sensibilizzazione in merito ai diritti delle persone con disabilità, con attività rivolte al grande pubblico, ai responsabili politici e decisionali, al personale degli enti pubblici e privati, alle persone con disabilità e alle loro famiglie ecc., nonché incoraggiare gli Stati membri a lanciare campagne analoghe.

⁽²³⁾ Raccomandazioni del comitato CRPD all'UE del 2015.

⁽²⁴⁾ Osservazione generale della CRPD.

⁽²⁵⁾ CRPD, articolo 31.

⁽²⁶⁾ CRPD, articolo 8.

6.3. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero dedicarsi in particolare a mettere in luce la discriminazione multipla e intersezionale di cui sono vittime alcune categorie di persone con disabilità, e in particolare donne e bambine, persone LGBTI e persone appartenenti a minoranze etniche.

Bruxelles, 11 dicembre 2019

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER
